

# STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “D<sup>3</sup> 4 Health”

## Art. 1

### Denominazione, sede e natura giuridica

- 1.1** È costituita la Fondazione denominata “Fondazione Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care”, in forma abbreviata “Fondazione D<sup>3</sup> 4 Health”, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, n. 5 presso Sapienza Università di Roma, (di seguito “Fondazione”).
- 1.2** La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione.
- 1.3** La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, secondo la vigente normativa, non ha fini di lucro ed opera destinando tutte le sue risorse al raggiungimento degli scopi di seguito elencati.

## Art. 2

### Scopi

- 2.1** La Fondazione ha per oggetto la realizzazione di interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101) (“PNC”). La Fondazione opera in qualità di soggetto attuatore e referente unico (“HUB”) nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca, appositamente costituito per l'attuazione, il coordinamento e la gestione dell’“Iniziativa” finanziata con il Fondo Complementare previsto dal Decreto Direttoriale n. 931 del 6 giugno 2022 "avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale" (di seguito “Avviso MUR”);
- 2.2** In particolare la Fondazione si propone, limitatamente all'attuazione delle finalità previste nell’ “Iniziativa” di svolgere attività integrative di quelle dei Promotori e dei Partecipanti aventi natura di Enti pubblici di ricerca o Università, promuovendo e coordinando ricerche sia fondamentali sia applicative in tutti gli ambiti dell’“Iniziativa” e in tutte quelle aree i cui progressi possono essere sinergici a questi;
- 2.3** La fondazione svolge attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, nell’ambito della ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale;

- 2.4** La fondazione svolge attività volte a favorire la diffusione della cultura e della ricerca scientifica a favore della società nonché lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità in cui opera la Fondazione e di mutuo scambio di conoscenza e collaborazioni con imprese, enti ed istituti, pubblici o privati, a fini e non a fini di lucro, nazionali, comunitari stranieri o internazionali impegnati nella ricerca scientifica e tecnologica in ambito sanitario e assistenziale;
- 2.5** La fondazione promuove l'internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca della Fondazione tramite la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, comunitari stranieri o internazionali, ivi inclusi bandi su finanziamenti nazionali ed europei;
- 2.6** La Fondazione persegue, tra l'altro, lo svolgimento di attività integrative a quelle dei partecipanti fondatori Università ed Enti di ricerca pubblici coinvolti con specifico riguardo ai seguenti ambiti:
- ricerca applicata, industriale, sviluppo tecnologico e innovazione;
  - trasferimento tecnologico, valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca;
  - formazione e alta formazione universitaria, ivi inclusi i corsi di dottorato in collaborazione con le imprese;
  - formazione e alta formazione professionalizzante, e formazione continua;
  - progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture di ricerca aperte e laboratori comuni finalizzati anche all'istruzione superiore in cooperazione con il sistema industriale;
  - attività di terza missione;
  - attività di public engagement.

### **Art. 3**

#### **Attività**

- 3.1** La Fondazione, nei limiti inerenti il perseguimento dei propri scopi, può svolgere ogni attività strumentale e in particolare:
- a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati a livello locale, nazionale, europeo e internazionale da destinare agli scopi della Fondazione;
  - b) amministrare e gestire le risorse di cui al punto a);
  - c) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
  - d) promuovere il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, nel perseguimento degli scopi istituzionali;

- e) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture delle quali le venga affidata la gestione;
- f) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche dei Fondatori Proponenti e dei Fondatori Partecipanti;
- g) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture nei limiti previsti dalle norme inderogabili di legge;
- h) promuovere e partecipare a iniziative congiunte con altri istituti, amministrazioni, organismi e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati;
- i) promuovere sul territorio regionale seminari, conferenze e convegni anche in collaborazione con altre istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali.

#### **Art. 4**

##### **Patrimonio**

**4.1** Il Patrimonio della Fondazione è composto dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

**4.2** Il fondo di dotazione indisponibile - espressamente vincolato quale garanzia patrimoniale dei creditori della Fondazione e dei terzi in genere, e pertanto non utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali – è costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori e Fondatori Partecipanti ed espressamente destinati a Fondo di Dotazione nonché da ogni altro provento che venga espressamente destinato all'incremento di detto Fondo.

**4.3** Per lo svolgimento dei propri compiti, la Fondazione dispone di un fondo di Gestione composto:

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto;
- da fondi e contributi dell'Unione Europea, dello Stato o di Enti territoriali, dalle elargizioni fatte da Enti o da privati nonché dai contributi di Fondi Strutturali Europei con espressa destinazione ad incremento del Fondo di Gestione;

- dai proventi delle proprie attività che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del Fondo di Gestione, ivi inclusi quelli derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale;
- dagli utili che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a Fondo di Gestione;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- dai contributi annuali obbligatori dei Fondatori e Partecipanti non espressamente destinati all'incremento del Fondo di Dotazione;
- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del Fondo di Dotazione.

## **Art. 5**

### **Esercizio finanziario**

**5.1** L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, eccetto per il primo esercizio il quale chiuderà il 31 dicembre 2023.

**5.2** Entro il mese di dicembre, deve essere approvato il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**5.3** È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o Fondo di Dotazione, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## **Art. 6**

### **Membri della Fondazione**

**6.1** I Membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori
- Fondatori Partecipanti
- Associati

**6.2** I fondatori Promotori e Partecipanti potranno aderire in fase di costituzione, intervenendo all'atto costitutivo o successivamente, secondo le modalità definite nell'atto di costituzione, entro e non oltre il termine finale del 31 dicembre 2023. Gli atti notarili di adesione successiva ed apporto alla Fondazione, sia per i soci Promotori che Partecipanti, recheranno l'integrale versamento del contributo da ciascuno rispettivamente dovuto per la prima annualità. Detti atti notarili di adesione ed apporto non richiederanno alcuna specifica delibera preventiva da parte del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea dei Membri della Fondazione né alcuna delibera di accettazione formale dell'adesione successiva e/o degli apporti da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente della Fondazione potrà intervenire alla stipula dei predetti atti di adesione ed apporto, al fine di dare atto dell'avvenuta e regolare adesione, in conformità del presente statuto, con contestuale rilascio di quietanza del versamento del contributo annuo dovuto, in conformità del presente Statuto; in mancanza, ciascun atto di adesione ed apporto dovrà essere notificato alla Fondazione nelle forme di legge. I Fondatori che aderiranno alla fondazione con detti atti notarili di adesione ed apporto successivi, potranno esercitare i diritti loro riservati dallo Statuto in qualità di Fondatori ciascuno per la propria categoria, a partire dalla data di adesione - se a detti atti sarà intervenuto il Presidente - ovvero, in mancanza, dalla data di notifica di copia dell'atto di adesione alla Fondazione.

## **Art. 7**

### **Fondatori Promotori**

**7.1** Appartengono alla categoria dei "Fondatori Promotori" i sottoscrittori dell'atto costitutivo della Fondazione o aderenti successivamente, secondo le modalità definite nell'atto di costituzione, che promuovono e condividono le finalità della Fondazione e gli scopi e contribuiscono al Patrimonio della Fondazione, mediante contributi in denaro secondo quanto stabilito dall'art. 7.3, in attività o in beni materiali o immateriali o servizi od in altre forme.

I Fondatori Promotori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti adottati.

**7.2** Alla data di Costituzione sono "Fondatori Promotori" i seguenti soggetti:

- L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA",
- IL POLITECNICO DI TORINO,
- LA FONDAZIONE BRUNO KESSLER,
- L'UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE,
- L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO,
- L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE,
- CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO,
- AIZOON CONSULTING S.R.L.,

- L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO,
- L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO.

A seguito delle nuove adesioni, effettuate entro il 31 dicembre 2023, termine ultimo previsto al precedente art. 6.2 , si sono aggiunti i seguenti “Fondatori Promotori”:

- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE,
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO.

**7.3** Ciascun “Fondatore Promotore” si obbliga a corrispondere per un periodo di 5 (cinque) anni dal riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione un contributo annuo di euro 40.000 (quarantamila).

**7.4** Il contributo dei Fondatori Promotori di cui all'art. 7.3 contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione per Euro 10.000 (diecimila) del contributo del primo anno di ciascun Fondatore Promotore.

La restante quota parte della prima annualità e le successive quattro annualità di detto contributo sono interamente attribuite al fondo di gestione della Fondazione.

## **Art. 8**

### **Fondatori Partecipanti**

**8.1** Appartengono alla categoria dei “Fondatori Partecipanti” i sottoscrittori dell’atto costitutivo della Fondazione o aderenti successivamente, secondo le modalità definite nell’atto di costituzione, che condividono le finalità della Fondazione e gli scopi e contribuiscono al Patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione, mediante contributi in denaro secondo quanto stabilito dall’art. 8.3, in attività o in beni materiali o immateriali o servizi od in altre forme.

I Fondatori Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti adottati.

**8.2** Alla data di Costituzione sono “Fondatori Partecipanti” i seguenti soggetti:

- PORINI S.R.L.

A seguito delle nuove adesioni, effettuate entro il 31 dicembre 2023, termine ultimo previsto al precedente art. 6.2 , si sono aggiunti i seguenti “Fondatori Partecipanti”:

- OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' OPGM
- IRCCS SACRO CUORE DON CALABRIA - NEGRAR DI VALPOLICELLA
- POLITECNICO DI BARI

- FONDAZIONE TELETHON ETS
- ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED SPA
- ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.R.L. - IEO
- ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - ISS
- IRCCS ISTITUTO CANDIOLO - FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA - FPO
- ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - IFO
- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II DI NAPOLI

**8.3** Ciascun “Fondatore Partecipante” si obbliga a corrispondere per un periodo di 5 (cinque) anni dal riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione un contributo annuo di euro 20.000 (ventimila), fatta eccezione per quanto indicato al successivo punto 8.5.

**8.4** Il contributo dei Fondatori Partecipanti di cui all'art. 8.3 contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione per Euro 5.000 (cinquemila) del contributo del primo anno di ciascun Fondatore Partecipante.

La restante quota parte della prima annualità e le successive quattro annualità di detto contributo sono interamente attribuite al fondo di gestione della Fondazione.

**8.5** A ciascun “Fondatore Partecipante” che rientra nelle categorie di piccola impresa, Start-up e Spin-off universitario o di ricerca si obbliga a corrispondere per un periodo di 5 (cinque) anni dal riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione un contributo annuo ridotto rispetto agli altri “Fondatori Partecipanti”, nello specifico pari ad euro 5.000 (cinquemila).

**8.6** Il contributo dei Fondatori Partecipanti di cui all'art. 8.5 contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione per Euro 1.000 (mille) del contributo del primo anno di ciascun Fondatore Partecipante.

La restante quota parte della prima annualità e le successive quattro annualità di detto contributo sono interamente attribuite al fondo di gestione della Fondazione.

## **Art. 9**

### **Associati**

**9.1** Assumono la qualificazione di "Associati" le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli enti che posseggono i requisiti previsti dai Regolamenti adottati, e che condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione, contribuiscano al Patrimonio della Fondazione, mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali o immateriali o servizi od in altre forme ritenute idonee.

**9.2** Il Giudizio di ammissione degli Associati è inappellabile e insindacabile e viene espresso a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti in carica, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Tecnico di Gestione ai sensi dell'art. 13.

**9.3** Lo stato di Associato perdura per 12 (dodici) mesi. Trascorso tale periodo lo stato di Associato cessa. Nel corso dei 45 (quarantacinque) giorni antecedenti la scadenza del periodo di 12 (dodici) mesi, l'Associato può fare richiesta di assumere la qualifica di Fondatore Partecipante. Il Giudizio di ammissione tra i Fondatori Partecipanti di un Associato, che ne ha maturato il diritto, è inappellabile e insindacabile e viene espresso a maggioranza qualificata dall'Assemblea dei Membri della Fondazione, previa ricezione del parere del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Tecnico di Gestione.

**9.4** Gli Associati partecipano all'Assemblea dei membri della Fondazione senza diritto di voto.

**9.5** Gli Associati devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti adottati.

## **Art. 10**

### **Organi della Fondazione**

**10.1** Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio Scientifico;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato Tecnico di Gestione;
- l'Assemblea dei membri della Fondazione.

## **Art. 11**

### **Presidente**

**11.1** Il Presidente della Fondazione è di diritto il Rettore di Sapienza Università di Roma, in qualità di Soggetto Pubblico Promotore, ovvero persona da questi designata con apposito Decreto Rettorale.

**11.2** Il Presidente è membro del Consiglio di Amministrazione e lo presiede. Di concerto con il Direttore Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri stabiliti dalle norme statutarie oltre che i poteri eventualmente attribuitigli dal Consiglio. Il Presidente, nell'ambito dei poteri statutari, può nominare procuratori,

determinandone le attribuzioni; su delibera del Consiglio di Amministrazione, può attribuire eventuali deleghe a singoli Consiglieri; intrattiene i rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici. Il Presidente ha diritto al rimborso delle spese documentate relative all'esercizio delle proprie funzioni. Il Presidente sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

**11.3** In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

**11.4** Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente con funzioni vicarie che sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o impedimento. Il Vice Presidente cessa dalle sue funzioni insieme con il CDA.

**11.5** In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, del Vice-Presidente Vicario, le funzioni connesse esclusivamente con l'amministrazione ordinaria vengono esercitate temporaneamente dal consigliere più anziano del Consiglio.

**11.6** Il Vice-Presidente può essere rinominato e ha diritto al rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio delle sue funzioni.

**11.7** Il Presidente della Fondazione sovrintende allo svolgimento dell'attività della medesima, ha la legale rappresentanza della Fondazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, e ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l'ente in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione e revocarli.

**11.8** il Presidente predispone una rosa di nomi da sottoporre all'Assemblea dei Membri della Fondazione per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni di cui ai punti precedenti e raccolte le espressioni di interesse dei Fondatori Promotori.

## **Art. 12**

### **Consiglio di Amministrazione**

**12.1** La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri "eletti" dall'Assemblea dei Membri, nonché da eventuali ulteriori membri "designati" in sovrannumero dal MUR o da altri Ministeri eventualmente competenti, con appositi provvedimenti, in forza delle norme tempo per tempo vigenti, la cui nomina dovrà essere formalmente recepita dall'Assemblea dei Membri.

I membri "eletti" dall'Assemblea dovranno rispettare le seguenti proporzioni:

- il Presidente della Fondazione che è il Rettore di Sapienza Università di Roma, in qualità di Soggetto Pubblico Promotore, ovvero persona da questi designata con apposito Decreto Rettoriale;
- n. 2 (due) membri in rappresentanza di Sapienza Università di Roma, in qualità di Soggetto Pubblico Promotore;
- n. 5 (cinque) membri in rappresentanza delle Università statali e degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, che rivestono la qualifica di Fondatori Promotori;
- n. 3 (tre) membri in rappresentanza delle Università non statali e di soggetti pubblici o privati, che rivestono la qualifica di Fondatori Promotori.

**12.2** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri.

**12.3** Il Consiglio di Amministrazione ha una durata di tre esercizi finanziari e scade alla data del Consiglio di Amministrazione, convocato o riunito per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati e possono essere rinnovati per solo un mandato, ad eccezione di quanto previsto dall'art.11 con riguardo al Presidente e fatti salvi i provvedimenti ministeriali e le norme tempo per tempo vigenti con riguardo ai membri "designati" dal MUR o da altri Ministeri competenti.

**12.4** In caso di dimissioni, revoca per gravi motivi, permanente impedimento o decesso di uno o più membri del Consiglio, il Presidente ne chiede la sostituzione al soggetto che l'aveva designato, onde assicurare la funzionalità e la continuità dell'organo della Fondazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio.

**12.5** In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio decade nella sua interezza e deve essere ricostituito nei trenta giorni successivi.

## **Art. 13**

### **Compiti del Consiglio di Amministrazione**

**13.1** Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché la programmazione finanziaria ed economica e le funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale della Fondazione e di vigilanza sulla loro sostenibilità finanziaria.

**13.2** In particolare, il Consiglio di Amministrazione svolge i seguenti compiti:

- elabora, nel rispetto degli scopi della Fondazione, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;

- elabora, sentito il Comitato Tecnico di Gestione e il Consiglio Scientifico, per quanto di competenza, il piano strategico triennale delle attività tecnico-scientifiche della Fondazione e il programma generale annuale delle attività della Fondazione;
- elabora e approva il bilancio preventivo esercizio entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentito il parere dell'Assemblea dei Membri;
- elabora e approva il bilancio consuntivo, sentito il parere dell'Assemblea dei Membri;
- delinea il curriculum necessario all'indizione del concorso per la selezione del Direttore Generale, definendone anche i compiti, le attribuzioni e il trattamento economico e indice il concorso previo parere dell'Assemblea dei Membri;
- nomina e revoca i membri del Consiglio Scientifico sulla base della rosa di nomi presentata dall'Assemblea dei Membri;
- ha altresì potere di revoca dei membri del Consiglio Scientifico;
- propone la nomina e la revoca dei componenti del Comitato Tecnico di Gestione all'Assemblea dei Membri della Fondazione;
- ha la facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente;
- delibera lo svolgimento di specifiche iniziative;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, dei lasciti e stabilisce l'ammontare dei contributi al fondo di gestione a carico dei Fondatori e Partecipanti, sentite le indicazioni dell'Assemblea dei Membri;
- amministra il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la parte delle entrate e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso;
- dispone in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
- elabora ed approva eventuali regolamenti interni;
- propone all'Assemblea dei Membri della Fondazione la quantificazione dei contributi annuali obbligatori;
- nomina un organo di controllo e l'eventuale revisore legale dei conti; nel caso di organo di controllo collegiale, composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nomina sempre il Presidente nonché gli altri membri effettivi e supplenti - qualora eventualmente non designati dal MUR e dagli altri Ministeri competenti in forza dei provvedimenti ministeriali e delle norme tempo per tempo vigenti - stabilendone i compensi annui nelle forme e nei limiti di legge;

- elabora il Codice Etico;
- delibera in merito all'adesione alla Fondazione di nuovi Associati, sentito il parere del Comitato Tecnico di Gestione;
- esprime parere in merito all'adesione alla Fondazione di nuovi Fondatori Partecipanti, sentito il parere del Comitato Tecnico di Gestione.

## **Art. 14**

### **Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

**14.1** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta almeno due terzi dei suoi membri. Il Consiglio deve riunirsi almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e di quello Preventivo.

**14.2** La convocazione, contenente l'ordine del giorno, si effettua per via telematica, tramite posta certificata o e-mail, da spedire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di riunione, al domicilio di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere spedita almeno 3 giorni prima di quello della data della riunione.

**14.3** Per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

**14.4** Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

**14.5** È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e ricevere documentazione e di trasmetterne e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo di convocazione, ove dovranno trovarsi il Presidente e il Segretario.

**14.6** Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Svolge il ruolo di Segretario verbalizzante delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale. In caso di sua assenza o impedimento, un segretario verbalizzante per la riunione potrà essere scelto dal Presidente della seduta anche fra persone esterne al Consiglio.

**14.7** Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese documentate relative all'esercizio delle proprie funzioni.

## **Art. 15**

### **Consiglio Scientifico**

**15.1.** La Fondazione si dota di un Consiglio Scientifico che esercita funzioni di alta sorveglianza e di consulenza delle attività della Fondazione nel perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.

**15.2** Possono entrare a far parte del Consiglio Scientifico della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che sul piano scientifico, formativo, istituzionale condividono a qualunque titolo le finalità della Fondazione e si trovano in posizioni di assoluta e riconosciuta eccellenza scientifica a livello nazionale e internazionale.

**15.3** Il Consiglio Scientifico è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (quindici) componenti scelti mediante delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio Scientifico dura in carica tre esercizi finanziari e scade alla data del Consiglio di Amministrazione, convocato o riunito per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. I componenti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti adottati.

**15.4.** Il Consiglio Scientifico elegge al proprio interno un Presidente.

## **Art. 16**

### **Assemblea dei Membri della Fondazione**

**16.1** L'Assemblea dei Membri della Fondazione è composta dal legale rappresentante di ciascun Fondatore Promotore e Fondatore Partecipante o da suo delegato.

**16.2** L'Assemblea elegge i Membri del Consiglio di Amministrazione su una rosa di almeno 10 (dieci) nomi proposta dal Presidente della Fondazione, e che rispecchi le rappresentanze come definite all'art. 12.1 e nomina i membri eventualmente "designati" dal MUR o dagli altri Ministeri eventualmente competenti, nel rispetto dei provvedimenti ministeriali e delle norme tempo per tempo vigenti. Inoltre, propone al Consiglio di Amministrazione la rosa dei nomi dei possibili componenti del Consiglio Scientifico.

**16.3** L'Assemblea delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la quantificazione dei contributi annuali obbligatori.

**16.4** L'Assemblea nomina e revoca, su proposta del Consiglio di Amministrazione i componenti del Comitato Tecnico di Gestione della Fondazione;

**16.5** L'Assemblea della Fondazione si riunisce almeno una volta l'anno per:

- approvare il piano strategico triennale delle attività tecnico-scientifiche della Fondazione;
- approvare il programma generale annuale delle attività della Fondazione;
- esprimere parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo;

- esprimere raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione sulle linee generali dell'attività della Fondazione e sui relativi obiettivi e programmi;
- determinare, per ciascun anno di esercizio, i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle forme e nei limiti di legge.

**16.6** Le riunioni dell'Assemblea della Fondazione sono convocate dal Presidente della Fondazione di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei membri della Fondazione, ivi compresi i Partecipanti. Il Presidente della Fondazione svolge anche il ruolo di Presidente durante l'Assemblea della Fondazione.

**16.7** La convocazione, contenente l'ordine del giorno, si effettua per via telematica, tramite posta certificata o e-mail, da spedire almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, al domicilio di ciascun componente. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione.

**16.8** Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Membri in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

**16.9** È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea dei Membri si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e ricevere documentazione e di trasmetterne e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali requisiti, l'Assemblea dei Membri si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove dovranno trovarsi il Presidente e il Segretario.

## **Art. 17**

### **Organo di controllo**

**17.1** Il Consiglio di Amministrazione nomina l'organo di controllo e l'eventuale revisore.

**17.2** L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti; in tal caso, almeno un sindaco effettivo ed almeno un sindaco supplente devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Legali. Il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.

**17.3** In caso di organo monocratico, il Sindaco Unico deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali. L'organo di controllo monocratico potrà svolgere in tal caso anche le funzioni di controllo e revisione legale dei conti.

**17.4** In caso di organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente ed i membri eventualmente necessari per raggiungere il numero di tre membri effettivi e due supplenti, qualora eventualmente non "designati" dal MUR o dagli altri Ministeri competenti, in forza di provvedimenti ministeriali e delle norme tempo per tempo vigenti; ne stabilisce i compensi annui nelle forme e nei limiti di legge. La revisione contabile può essere attribuita all'organo di controllo in composizione collegiale, qualora tutti i membri effettivi siano iscritti nel registro dei revisori legali.

**17.5** La Fondazione può comunque decidere di affidare il controllo sulla gestione all'organo di controllo e la revisione legale dei conti al revisore.

**17.6** Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.

**17.7** Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi per teleconferenza secondo quanto sopra previsto in tema di consiglio di amministrazione.

**17.8** L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi finanziari e scade alla data del Consiglio di Amministrazione, convocato o riunito per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. L'Organo di Controllo può essere confermato nell'incarico. All'Organo di Controllo spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua e un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione stesso, nelle forme e nei limiti di legge.

## **Art. 18**

### **Comitato Tecnico di Gestione**

**18.1** Il Comitato Tecnico di Gestione è l'Organo consultivo della Fondazione.

**18.2** L'assemblea dei Membri della Fondazione nomina i membri del Comitato Tecnico di Gestione su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in un numero variabile di membri da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici), scelti tra persone con profilo di elevata qualificazione nel settore della ricerca, dell'alta formazione, e del management della ricerca.

**18.3** Il Comitato Tecnico di Gestione si occupa del controllo dei flussi di attività e del management tecnico scientifico delle attività della Fondazione. Il Comitato Tecnico di Gestione dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rinnovabili.

**18.4** Il Comitato Tecnico di Gestione si riunisce, di norma, almeno 6 (sei) volte all'anno.

## **Art. 19**

### **Direttore Generale**

**19.1** Il Direttore Generale è responsabile della complessiva gestione e organizzazione amministrativa della Fondazione. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione.

**19.2** Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base del profilo individuato dallo stesso.

**19.3** Al Direttore Generale spettano i seguenti compiti:

- svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione;
- coadiuvare il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- esercitare le funzioni di gestione amministrativa della Fondazione, ivi inclusa quella relativa all'assunzione del personale della Fondazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo riferiti all'anno solare di esercizio e sottoporli al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- svolgere le altre funzioni che gli vengono delegate dal Consiglio di Amministrazione.

**19.4** Il Direttore Generale dura in carica minimo per un esercizio sociale e scade alla data del Consiglio di Amministrazione, convocato o riunito per l'approvazione del relativo bilancio d'esercizio. Può essere rinnovato più volte, su base annua, fino ad un massimo di 5 anni. L'incarico potrà cessare anticipatamente in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Fondazione. Il compenso del Direttore Generale viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 20**

### **Esclusione e recesso**

**20.1** Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dei membri della Fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

**20.2** I membri della Fondazione possono, in ogni momento trascorsi i 5 (cinque) anni dal riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, recedere dalla stessa con effetto immediato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

**20.3** I membri della Fondazione che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di partecipare alla Fondazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

## **Art. 21**

### **Scioglimento e liquidazione**

**21.1** La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

**21.2** La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Assemblea dei Membri della Fondazione e fatto salvo il diritto di recesso di eventuali dissenzienti, qualora il suo scopo sia stato definitivamente raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, e comunque in tutti i casi previsti dal codice civile per le fondazioni.

**21.3** I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

**21.4** In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il Patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Assemblea dei Membri della Fondazione, ad altri Enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalle norme inderogabili di legge ed acquisite le eventuali autorizzazioni e pareri di legge.

## **Art. 22**

### **Regolamenti interni**

**22.1** Particolari norme sul funzionamento degli Organi o di esecuzione del presente Statuto, che si rendessero necessarie, sono disposte con Regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante dell'Assemblea dei Membri della Fondazione.

#### **Art. 23**

##### **Modifiche statutarie**

**23.1** Il Consiglio di Amministrazione può proporre modifiche allo Statuto della Fondazione, da approvare con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea dei Membri della Fondazione.

**23.2** Gli scopi della Fondazione non sono modificabili.

#### **Art.24**

##### **Codice etico**

**24.1** La Fondazione può adottare un proprio Codice Etico recante norme etiche e di comportamento, elaborato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei Membri della Fondazione.

#### **Art. 25**

##### **Clausola di rinvio**

**25.1** Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

#### **Art. 26**

##### **Controversie**

**26.1** Per tutte le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione del presente Statuto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 27**

##### **Norma transitoria**

**27.1** Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori e Fondatori Partecipanti in sede di stipula dell'atto costitutivo e verranno successivamente integrati, ai sensi del vigente Statuto, spirato il termine per l'adesione successiva stabilito nell'atto costitutivo.

**27.2** In deroga a quanto prescritto dagli artt 18, 13.2 e 16.4 il Comitato Tecnico di Gestione, per la sua prima composizione, sarà nominato direttamente dal Consiglio di Amministrazione.